



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2355

Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura

18/12/2022 - 06:35

Indice

1. DDL S. 2355 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2355	4
1.3. Trattazione in consultiva	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	11
1.3.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 263 (pom.) del 12/10/2021	12

1. DDL S. 2355 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2355
XVIII Legislatura

Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura

Iter
18 novembre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari
S.2355 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Mino Taricco](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Stefano Collina](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Gianni Pittella](#) ([PD](#)), [Anna Rossomando](#) ([PD](#)), [Paola Boldrini](#) ([PD](#)), [Tatjana Rojc](#) ([PD](#)), [Eugenio Comincini](#) ([PD](#)), [Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#)), [Bruno Astorre](#) ([PD](#)), [Monica Cirinna'](#) ([PD](#)), [Dario Stefano](#) ([PD](#)), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)), [Tommaso Cerno](#) ([PD](#)), [Caterina Biti](#) ([PD](#)), [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **4 agosto 2021**; annunciato nella seduta n. 355 del 4 agosto 2021.

Classificazione TESEO

AGRICOLTURA , RISCHI

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2, 3), FONDI DI BILANCIO (Art.2), SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) (Art.2), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 18 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 382 del 25 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2355

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2355

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TARICCO**, **COLLINA**, **FEDELI**, **IORI**, **PITTELLA**, **ROSSOMANDO**, **BOLDRINI**, **ROJC**, **COMINCINI**, **D'ALFONSO**, **ASTORRE**, **CIRINNÀ**, **STEFANO**, **LAUS**, **CERNO**, **BITI**, **D'ARIENZO** e **GIACOBBE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2021

Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte alla revisione del quadro normativo di riferimento in merito alla gestione del rischio in agricoltura.

I numeri della campagna assicurativa agricola per il 2020 e i primi dati relativi al 2021 che mostrano una sostanziale tenuta del mercato agevolato, relativamente alle coltivazioni vegetali, e anche una quota crescente degli aiuti dell'Unione europea ci consegnano però anche una fotografia territoriale del valore assicurato, sia in valori assoluti, sia in percentuale sul nazionale, sia sul totale del coltivato nei singoli territori ancora molto diseguale.

Alla luce di questo quadro, i continui e crescenti eventi calamitosi di questi mesi, con conseguenze devastanti su alcuni territori poco o nulla assicurati e sulla tenuta del sistema, ci consegnano la necessità di una profonda riflessione.

Costituisce certamente un dato positivo la crescita degli ultimi anni del mercato assicurativo, sostenuta anche dai dati crescenti di contribuzione pubblica che, grazie anche alla soluzione di alcuni problemi e ritardi - e a un conseguente snellimento burocratico, operato dalla pubblica amministrazione - ha portato a un aumento del tasso di spesa, che nel 2020 si è attestato soprattutto per le colture vegetali. Nelle ultime annualità abbiamo assistito anche all'avanzamento della spesa per la misura 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) e nel 2020 hanno anche preso il via alcuni fondi di mutualità e per la stabilizzazione del reddito.

Di fronte a questi dati positivi, il numero di aziende assicurate rimane purtroppo ancora troppo contenuto: circa 76.000 unità a fronte di quasi 705.000 aziende agricole beneficiarie di pagamenti della politica agricola comune (PAC), con una limitata distribuzione settoriale e territoriale delle polizze e con il persistere di indesiderati fenomeni di selezione avversa, notoriamente considerati di ostacolo allo sviluppo del mercato assicurativo.

La persistente concentrazione territoriale e la limitatezza della base assicurata, in abbinamento al *trend* sfavorevole dei tassi di sinistrosità per il comparto agricolo, trovano l'inevitabile riflesso nell'aumento progressivo dei tassi praticati dalle compagnie assicurative, con le tariffe medie nazionali che nella campagna 2020 hanno raggiunto il valore *record* del 9,06 per cento.

Un fenomeno, quest'ultimo, che desta particolare preoccupazione se letto congiuntamente alle tendenze del mercato riassicurativo, caratterizzato dal progressivo abbandono del ramo agricolo da parte di diversi *player*, specie con riferimento ai rischi catastrofali e alle dinamiche meteorologiche, che hanno visto il 2020 classificarsi tra i primi tre anni più caldi degli ultimi quaranta, con il manifestarsi sul territorio nazionale di fenomeni di discontinuità pluviometrica, cioè di piogge intense concentrate in alcune fasi dell'anno, alternate a lunghi periodi siccitosi, di gelate tardive, di venti forti e di fenomeni grandinigeni nelle aree più esposte dal punto di vista climatologico, che peraltro si stanno

ampliando.

Il verificarsi anche quest'anno di gelate tardive dopo una fase di anticipato caldo anomalo e di ulteriori ripetute ondate di gelo ha gravemente danneggiato le produzioni frutticole nel momento di maggiore vulnerabilità, ovvero nelle fasi della fioritura e della germogliazione, compromettendo in diversi ambiti produttivi, da Nord a Sud, anche vigneti, piante orticole e produzioni vivaistiche.

Il combinato disposto di questa situazione climatica e del suo impatto sulle colture, e conseguentemente sulle produzioni agricole e sulle attività economiche connesse a monte e a valle con queste, alla luce della parzialissima copertura assicurativa su scala nazionale delle colture, sta producendo in ultima analisi un pesante impatto sulla sostenibilità economica di un settore che è strategico per tanti nostri territori.

La parzialità delle coperture assicurative, frutto della segmentazione territoriale, e il susseguirsi negli ultimi anni di reiterate richieste pervenute alle Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di deroghe alla previsione del decreto legislativo n. 102 del 2004 - che riserva gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale alle colture ammissibili all'assicurazione agevolata - hanno reso evidente che il sistema riesce ad assolvere al compito cui era stato chiamato con sempre maggiori limiti e con sempre maggiore fatica.

Tale circostanza evidenzia come la tutela di un settore strategico per il sistema Paese, come quello dell'agroalimentare, e l'implementazione di efficaci politiche di supporto alla resilienza del comparto agricolo nazionale rappresentino una sfida complessa e, viste anche le crescenti difficoltà manifestate dal sistema assicurativo e riassicurativo nel garantire un'adeguata copertura alle aziende agricole, non più fronteggiabile esclusivamente con gli strumenti sin qui adottati.

D'altra parte, fenomeni atmosferici considerati sino a ieri eccezionali sono ormai ricorrenti e spiegano anche i considerevoli aumenti delle tariffe assicurative contro i rischi atmosferici, con la conseguenza di una sempre maggiore indeterminatezza dell'effettiva sostenibilità del sistema.

Tutto questo nonostante le compagnie, in sinergia con gli organismi di difesa, stiano già operando con condizioni contrattuali più stringenti rispetto al passato, sia in termini di franchigie, sia di massimali di indennizzo, sia di scoperti.

La maggiore frequenza degli eventi catastrofici a causa dei cambiamenti climatici ha messo le compagnie di assicurazione di fronte a questioni connesse alla *solvency*, imponendo requisiti prudenziali di capitale più stringenti, in aggiunta alle riserve tecniche, e presupponendo la conoscenza dei rischi, l'individuazione di soglie di tolleranza e la definizione della massima esposizione ammissibile, tutte problematiche che possono indurre a valutare l'uscita da un ramo assicurativo ad alta volatilità di risultati, con importanti contrazioni di esposizione in termini di capacità assuntive.

Di fronte a questo quadro, l'istituzione di un sistema pubblico-privato che condivida il rischio dei danni causati dai cambiamenti climatici abbatterebbe la volatilità del mercato, attraendo capitali esteri. Il Fondo nazionale obbligatorio, costituito nell'ambito della misura 17 del PSRN, dovrà agire in *partnership* con il sistema assicurativo per rafforzare la tenuta del sistema.

Il presente disegno di legge delega pertanto il Governo a una revisione dell'impostazione generale delle politiche di gestione del rischio in agricoltura, mantenendo una politica di attenzione strategica per il sistema agricolo nazionale, con gli obiettivi di estendere a tutto il comparto agricolo una sorta di ombrello minimo di protezione catastofale, a tutela dei danni causati dai cambiamenti climatici, di migliorare le sinergie tra gli strumenti già previsti dai piani di sviluppo rurali, potenziando la dotazione finanziaria ma mirando nel concreto a ottenere una vera misura universale capace di rafforzare le tutele nel caso di perdite di produzione e di reddito, e al contempo di rafforzare la stabilità e quindi l'affidabilità, anche bancaria, delle imprese agricole.

Per questo l'istituzione di un fondo di mutualità nazionale (« Fondo mutualistico universale per i rischi catastrofici in agricoltura »), capace di tutelare tutte le imprese agricole dai rischi catastrofici, gelo e brina, siccità e alluvione, potrà perseguire gli obiettivi di contrasto al fenomeno delle selezioni avverse, di riequilibrio settoriale e territoriale nella distribuzione delle risorse finanziarie e dei risarcimenti, nonché di riduzione dell'esposizione al rischio e della vulnerabilità del comparto agricolo nazionale rispetto agli eventi a più alta intensità di danno.

Questa impostazione lascerebbe al mercato solo i danni eccedenti il 60 per cento (il 30 per cento di franchigia, più il 30 per cento coperto dal fondo di mutualità nazionale), ne alleggerirebbe i rischi e conseguentemente alleggerirebbe anche il costo e la sostenibilità del sistema, e soprattutto garantirebbe alle aziende di tutto il Paese una copertura a un costo molto più basso, stante la straordinariamente più ampia distribuzione del rischio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione delle norme in materia gestione del rischio in agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi in materia di gestione del rischio in agricoltura, anche riordinando le disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione e le altre disposizioni vigenti in materia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque adottare i predetti decreti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo determinano nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) rivedere la normativa vigente in materia di gestione del rischio in agricoltura, prevedendo:
 - 1) un'evoluzione dell'attuale assetto di gestione del rischio, in favore di un sistema misto di gestione che preveda un Fondo mutualistico universale per i rischi catastrofali in agricoltura, di seguito denominato « Fondo », a condizioni univoche nazionali, che copra in caso di calamità almeno i costi fissi delle aziende agricole in tutti i settori produttivi;
 - 2) l'individuazione di un soggetto pubblico presso cui allocare il Fondo, che sia in possesso delle

specifiche competenze e che sia dotato delle strutture tecniche necessarie;

3) l'individuazione di una soglia minima di danno sulla base della quale attivare gli interventi a carico del Fondo, nonché l'individuazione di una percentuale di intervento sui danni tale da garantire alle aziende interessate almeno la copertura dei costi fissi;

4) che la copertura del rischio catastrofale sia garantita dal Fondo per tutte le colture annuali e pluriennali, afferenti al comparto agricolo e forestale nonché alla zootecnia, compreso il comparto apistico, quale elemento di sicurezza della copertura dei costi fissi aziendali in caso di calamità nazionale, straordinaria o catastrofale;

5) che la copertura del costo a carico delle aziende per il funzionamento del Fondo sia ottenuta, nel rispetto delle norme europee, con l'utilizzo a regime del 3 per cento delle risorse per gli agricoltori previsto dal Primo pilastro della Politica agricola comunitaria (PAC) e delle risorse di cui alla misura 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020; prevedendo, altresì, in sede transitoria, per l'annata agraria 2022, una copertura economica alternativa;

6) la possibilità, per danni alle produzioni agricole superiori al 60 per cento e fino al 90 per cento, di una copertura assicurativa in eccesso al Fondo con strumenti volontari analoghi a quelli attualmente in essere;

7) che i dati di liquidazione dei danni provenienti dal Sistema di gestione del rischio (SGR) del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) costituiscano la base dei parametri su cui strutturare il Fondo e su cui articolare le modalità di intervento dello stesso;

8) la riorganizzazione in funzione del nuovo assetto, conseguente al mutato quadro normativo, con una adeguata attenzione al sistema delle riassicurazioni;

b) incentivare la convergenza tra risorse pubbliche e private in materia di gestione del rischio;

c) salvaguardare le misure di natura previdenziale previste dalle attuali normative;

d) prestare la massima attenzione, nella definizione delle nuove procedure conseguenti al mutato quadro normativo, alla semplificazione per le aziende agricole e ai tempi di ristoro delle stesse in caso di danno;

e) prevedere la possibilità di interventi integrativi regionali, nel rispetto del quadro normativo europeo, coordinati e armonizzati con la normativa statale.

Art. 3.

(Relazione annuale e clausola di salvaguardia)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza annuale, predispone una relazione sullo stato di attuazione del nuovo sistema di gestione del rischio in agricoltura, sui livelli di copertura dei danni a carico del Fondo e sui livelli di integrazione assicurativa, nonché sugli effetti finanziari, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro il mese di giugno dell'anno seguente a quello di riferimento.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2355
XVIII Legislatura

Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 263 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 263 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
263ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ([n. 295](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD), relatore, in riferimento alla richiesta del senatore Bossi, formulata nella precedente seduta, di tenere conto anche di eventuali ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo, precisa che, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, non vi sono stati ordini del giorno, in materia di diritto d'autore, che non siano stati accolti o approvati, né che vi siano stati ordini del giorno a firma di senatori appartenenti al Gruppo Lega, inerenti all'articolo 9 di tale disegno di legge, relativo al recepimento della direttiva sul diritto d'autore.

I senatori [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) prendono atto ed esprimono apprezzamento per l'approfondimento svolto dal Relatore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Ricorda che la Commissione ha espresso parere sul testo del provvedimento il 6 ottobre 2021. Ritenuto che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge e ricorda che la finalità del provvedimento è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021, destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" (M4-C1-R.1.6), per la semplificazione delle procedure nell'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame.

La Relatrice rileva inoltre che la riforma in questione rientra tra gli obiettivi del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, previa valutazione di competenza degli organi europei.

Ritiene, quindi, che il provvedimento sia coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR, e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge, con alcune osservazioni, e parere non ostativo sugli emendamenti.

In particolare, nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data.

La riforma 1.5 prevede "l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti".

La riforma 4.1 "mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca".

Ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge

in titolo e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), in assenza della relatrice, senatrice Giammanco, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Richiama, inoltre, il parere reso sul testo del provvedimento il 3 agosto 2021, in cui si invitava la Commissione di merito a raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma.

Ritiene, quindi, che gli emendamenti non presentino profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 285)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2016/343, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020.

La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è composta di 13 articoli che intendono tutelare, in qualsiasi fase dell'indagine o del procedimento, la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia e il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La Commissione europea, a marzo 2021, ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (COM(2021) 144) in cui, pur evidenziando come la maggior parte degli Stati membri abbia adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale, si indica ancora la presenza di difficoltà, in alcuni Stati membri, nell'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e nel recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni "integrative" volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali.

L'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole", prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2) e l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico; il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva.

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale. In particolare, la lettera *a*) inserisce tra le disposizioni generali del libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-*bis*, rubricato "Garanzia della presunzione di innocenza". In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito e agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa (comma 1); negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento (comma 2).

Se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (comma 3); in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore.

La lettera *b*) novella l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse.

La lettera *c*), infine, interviene sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla direttiva.

Queste ulteriori disposizioni di attuazione di alcuni profili della direttiva sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, recentemente approvato dal Parlamento (legge n. 134 del 2021).

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sull'atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge.

Sottolinea che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 e che è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021.

Sui contenuti della normativa, ricorda che la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce *standard* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette", concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione marittima, traendo spunto dalla definizione di "acque tranquille" di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti.

Il Relatore ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, e propone di formulare osservazioni favorevoli per la Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292)

(Osservazioni alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED II, il cui termine di recepimento, stabilito dalla stessa direttiva, è scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini, il 26 luglio scorso la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della direttiva RED II è contenuta nella legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 5 detta numerosi principi e criteri specifici di delega, molti dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Piano peraltro profila un futuro aggiornamento del PNIEC, di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione, in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER).

Può dunque osservarsi che il recepimento della direttiva RED II, ma anche i più ambiziosi obiettivi delineati dall'Unione all'indomani dell'adozione del *Green Deal* e di *Next Generation EU*, costituisce parte integrante dei progetti e delle riforme di settore contenuti nel PNRR.

Nel PNRR, le previste riforme di settore: "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *onshore* e *offshore*, e adozione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno" (M2-C2-R.1.1) e "Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (biometano)" (M2-C2- R.1.2), incidono sullo stesso ambito di intervento dei criteri e principi di delega di cui al citato articolo 5.

I relativi progetti di investimento, previsti nel PNRR, diretti allo sviluppo delle energie rinnovabili, inclusi i parchi agricoli, la filiera dell'idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica elettrica, assorbono più di 17 miliardi di euro, senza considerare le risorse per il trasporto locale sostenibile e i bus elettrici e i progetti IPCEI. promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera cc).

Anche le riforme di settore "Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno" (M2- C3 - R 3.1) e "Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno" (M2-C3-R.3.), incidono sullo stesso ambito di intervento. Talune misure, adottate a livello interno dopo la direttiva, ne hanno parzialmente attuato i principi, anticipando in parte gli interventi previsti nei criteri direttivi di delega al Governo.

Lo schema di decreto legislativo rientra, dunque, in una serie di provvedimenti volti a conseguire gli obiettivi fissati a livello di Unione europea per la decarbonizzazione, mediante misure di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse.

In tale contesto, il provvedimento mira, da un lato a promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelerazione del ritmo di realizzazione, e dall'altro a potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.

Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.

Lo schema di decreto si compone di 50 articoli e 8 allegati. Gli articoli sono divisi in sette titoli. Il Titolo I (articoli 1-3) contiene le finalità, le definizioni e gli obiettivi nazionali. Il Titolo II (articoli 4-17) reca la disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione. Il Titolo in questione è a sua volta suddiviso nei seguenti 5 Capi: Capo I - Principi generali (articolo 4); Capo II - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9); Capo III - Regimi di

sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); Capo IV - Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2 (articoli 13-14); Capo V - Progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 15-17).

Il Titolo III (articoli 18-29) è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I - Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II - Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29).

Il Titolo IV (articoli 30-38) riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete. È suddiviso in 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) - Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, Capo II (articolo 34) - Reti di teleriscaldamento e Capo III (articoli 35-38) - Reti elettriche, gas e reti idrogeno.

Il Titolo V (articoli 39-45) regola l'energia rinnovabile nel settore dei trasporti e detta i criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili di massa. È suddiviso in tre Capi: Capo I (articoli 39-41) - Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, Capo II (articoli 42-44) - Criteri di sostenibilità e Capo III (articolo 45) - Disposizioni in materia di mobilità elettrica.

Il Titolo VI (articoli 46-47) detta norme in tema di informazione, formazione e garanzie di origine.

Il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48) Monitoraggio, relazioni e controlli e Capo II (articoli 49-50) Disposizioni finali.

L'Allegato I reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

L'Allegato II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici

L'Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi volti all'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili. La relazione illustrativa dello schema di decreto richiama altresì un diverso Allegato V relativo alla disciplina delle caratteristiche da rispettare per la definizione dei programmi di formazione e riconoscimento del fornitore di formazione per la qualificazione professionale degli installatori. Tale allegato non appare nello schema di decreto legislativo trasmesso.

L'Allegato VI contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili.

L'Allegato VII detta le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento.

L'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione è calcolato raddoppiato (*double counting*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in

titolo, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La necessità di un adeguamento della disciplina nazionale è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 TFUE per mancato recepimento della direttiva predetta.

Lo schema si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.

Lo schema di decreto è adottato in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), senza la previsione di criteri specifici di delega.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 - dando attuazione agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva - apporta una serie di modifiche al codice penale.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 - in attuazione dell'articolo 10 della direttiva - modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. Lo schema modifica ulteriormente l'articolo 9 inserendo i reati di ricettazione e autoriciclaggio.

La lettera *c*) - in attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva - modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale, introducendo due nuovi commi. Il primo commisura la pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il secondo stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Ancora, la lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale, che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Conseguentemente, la lettera *b*) modifica, nell'articolo 240-*bis* c.p., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 c.p., con quello al comma quarto del medesimo articolo.

La lettera *d*) modifica l'articolo 648-*bis* c.p. che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio.

La lettera *e*) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-*ter* c.p., inserendo una nuova disposizione che prevede che, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. È inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648, di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-*ter*.

La lettera *f*), infine, modifica l'articolo 648-*ter*.1, in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti "non colposi" contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminuzione di cui al secondo comma; apportando una modifica di coordinamento al terzo comma. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, sulla base della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che il tema del diritto d'autore ha occupato una parte importante dei lavori di approfondimento svolti dalla 14ª Commissione in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea, da cui sono scaturiti 29 ordini del giorno, accolti dal Governo, su specifici aspetti concernenti l'attuazione della direttiva, volti ad integrare e precisare i 15 criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 9 della legge delega;

considerato che la direttiva (UE) 2019/790 ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, adeguando la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, apportando le opportune modifiche alla sul diritto d'autore ("Lda"), legge 22 aprile 1941, n. 633, tenendo conto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 9 della legge di delegazione e ai relativi ordini del giorno accolti in Commissione e in Assemblea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento all'ordine del giorno n. 8, approvato dalla Commissione e accolto dal Governo durante l'esame in Assemblea, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente esenzioni al diritto di limitare la riproduzione di opere, con riferimento a opere di architettura o di scultura, per la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e di opere incluse in modo occasionale in altri materiali, tra cui forme creative digitali;

in riferimento all'ordine del giorno n. 19, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di assicurare un'adeguata remunerazione ai *foto-reporter* per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale, secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali e, in mancanza, prevedere il divieto di utilizzo, sia nell'ambito dell'opera giornalistica di cui al comma 2 del nuovo articolo 43-*bis*, sia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 20, 35 e 43, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente forme di tutela giurisdizionale o di ricorso all'AGCOM, a tutela del diritto degli autori degli articoli giornalistici all'ottenimento della percentuale spettante ai sensi dei commi 13-16 del nuovo articolo 43-*bis*, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 42, 44 e 59, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere in modo esplicito il diritto degli artisti (interpreti o esecutori) di fonogrammi al compenso adeguato e proporzionato, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, compreso lo sfruttamento da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta;

in riferimento all'ordine del giorno n. 54, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, termini temporali definiti e certi entro i quali la richiesta di accesso a opere soggette a

misure tecnologiche di protezione debba avere seguito, individuando sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati;
dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di riferire la disposizione di cui al comma 1 del nuovo articolo 43-*bis* della Lda, direttamente all'articolo 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal richiamato decreto legislativo n. 233 del 2017. Si valuti inoltre l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano le attività connesse a tale servizio di *monitoring*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La 14ª Commissione permanente,
considerato che il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;
considerato che le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento (integrandone l'assetto, quale definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi: legge n. 335 del 2001), a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, si valuti l'opportunità di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato che la finalità del disegno di legge è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa;
rilevato che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della riforma n. 1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 (M4-C1-R.1.6) destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione". La riforma 1.6 prevede "la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine

professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva";
rilevato altresì che la relazione di monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021, presentata al Consiglio dei ministri il 23 settembre 2021, dà conto che la riforma di cui al disegno di legge in titolo rientra tra quelle che costituiscono un obiettivo del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, ferma restando la valutazione di competenza degli organi europei;
valutato che, nella NADEF 2021, il disegno di legge è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica 2022-2024;
valutato che il provvedimento è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,
esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data.

La riforma 1.5 prevede "l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti".

La riforma 4.1 "mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca".

Si ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge in titolo e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1;

b) parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2255

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
richiamato il parere reso sul testo del provvedimento il 3 agosto 2021, in cui si invitava la Commissione di merito a raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma;
valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge;

considerato che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 ed è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021;

considerato, inoltre, che:

- la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce *standard* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri;

- le principali modifiche apportate alla direttiva del 2008 riguardano: 1) il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e delle prove documentali, in formato cartaceo o digitale, a comandanti e ufficiali medici; 2) il riconoscimento, su iniziativa degli Stati membri, ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi; 3) il riesame, da parte della Commissione europea, della qualificazione rilasciata dai Paesi terzi; 4) il rapporto di valutazione della Commissione europea, sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati e sul progetto di certificati digitali internazionali e di diplomi di eccellenza europei per gente di mare;

considerato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette", concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione marittima, traendo spunto dalla definizione di "acque tranquille" di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

